

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 14 aprile 2016

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo

e

- le Delegazioni di Gruppo e le Segreterie degli Organi di Coordinamento di FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e UNISIN di Intesa Sanpaolo

anche nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo

premesso che

- nell'ambito del processo di razionalizzazione dei Fondi di previdenza del Gruppo, le Parti hanno condiviso il percorso di costituzione del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Nuovo Fondo) - con l'Accordo 7 ottobre 2015 – Nuovo Fondo a contribuzione definita e le intese integrative successivamente sottoscritte;
- le Parti hanno preso atto che presso le Società del Gruppo coesistono diverse normative che regolano i criteri per la destinazione del TFR del personale di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993 dipendente delle Società del Gruppo e che pertanto è necessario armonizzarle;

si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. i dipendenti in servizio presso una delle società del Gruppo di cui all'allegato 1 dell'accordo 7 ottobre 2015 – Nuovo Fondo a contribuzione definita che possono vantare una prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993 e non siano iscritti a forme di previdenza complementare, qualora si iscrivano al nuovo Fondo, hanno facoltà di mantenere il trattamento di fine rapporto in maturazione presso il datore di lavoro, ovvero di conferirlo a detto Nuovo Fondo in misura pari al 25%, 50%, 75% o 100%. La stessa scalettatura si applicherà, a decorrere dal 1° luglio 2016 con la modalità e nei termini che saranno comunicati, anche nel caso di incremento delle aliquote di conferimento da parte degli iscritti alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993 già iscritti al Nuovo Fondo o ad uno dei Fondi oggetto di aggregazione ai sensi del citato accordo 7 ottobre 2015, ovvero prevenienti da altri Fondi presso i quali già versavano una quota di TFR.

Le Parti nella circostanza chiariscono anche che i c.d. "iscritti silenti" ai Fondi del Gruppo oggetto di aggregazione ai sensi del citato accordo 7 ottobre 2015, non avendo esercitato l'opzione di destinazione del proprio T.F.R. ai sensi dell'art. 8, comma 7 del D.Lgs. n. 252/2005, possono richiedere l'attivazione del contributo datoriale tempo per tempo previsto dall'accordo 7 ottobre 2015:

- sino al 31 maggio 2016, al Fondo di appartenenza, secondo le modalità e con la contribuzione individuale previsti per l'adesione al fondo medesimo;
- a partire dal 1° giugno 2016, con l'attivazione del contributo a decorrere dal 1° luglio 2016, secondo le modalità e le condizioni previste dal Nuovo Fondo.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

UNISIN